



- in data 28.10.2018 decedeva in Stradella (PV) la sig.ra [REDACTED] vedova di [REDACTED] e madre dei due figli [REDACTED] senza fare testamento;
- a seguito dell'apertura della successione legittima, sul c/c n. 10854 acceso presso [REDACTED] (filiale di Broni) cointestato tra la madre e il convenuto, residuava un saldo a credito di soli €638,08, che le parti provvedevano a dividersi al 50% (€ 319,04), estinguendo il conto (doc. 1 e 2);
- era però noto all'attrice che la madre avesse incassato in vita, a titolo di corrispettivo per la compravendita di un immobile sito in Pavia, [REDACTED] – caduto in comunione ereditaria con i figli dalla successione del padre e marito [REDACTED] per le rispettive quote di 4/6 al coniuge superstite e i restanti 2/6 ai figli, in parti uguali tra loro – una somma pari a € 70.000,00 (i.e. 4/6 del prezzo di vendita di € 105.000,00; doc. 3), che il convenuto, in proprio e in qualità di procuratore speciale della madre in sede di rogito del 25.01.2010, aveva accreditato sul c/c n. 10854 cointestato;
- dopo la scomparsa della madre, l'attrice ha tuttavia appreso e potuto verificare dagli estratti conto (e/c - I trim. 2010, doc. 4) che delle predette somme si era disposto, dopo pochi giorni dall'accredito (29.01.2010), a mezzo di due bonifici bancari rispettivamente di €12.000,00 e di € 55.000,00, in favore di [REDACTED] oltre a due prelievi di denaro di € 250,00 apparentemente non giustificati;
- quanto alle condizioni di vita ed economiche della *de cuius*, la stessa era ospite presso la Casa di Riposo della [REDACTED] (PV) a far data dal 2009 (*rectius*: 2007) fino al decesso e beneficiava mensilmente della pensione, accreditata sul predetto c/c cointestato, il cui importo riusciva a coprire la retta di degenza, la quale comprendeva pressoché tutti i servizi (vitto, alloggio, trattamenti sanitari, medicinali e accessori);
- a nulla è valso il tentativo di addivenire in via bonaria ad una giusta ripartizione delle sostanze materne, tenuto conto delle somme indebitamente prelevate e incamerate dal fratello (doc. 5 e 6);
- l'esatto ammontare della quota che andrebbe restituita all'attrice, previa reintegrazione dell'attivo ereditario, ammonterebbe a € 30.254,90 oltre interessi dall'apertura della successione, tenuto conto della sussistenza di una donazione di denaro elargita da entrambi i genitori alla stessa figlia nel 1998 (L. 10.000.000 = € 2.582,29; doc. 8) e di passività per pesi e debiti dell'eredità (tra cui: le spese funebri sostenute interamente dal convenuto di € 5.600,00, il residuo dovuto alla casa di riposo di € 964,32, escluso il risparmio per detrazione fiscale di € 294,50, per un totale di € 6.269,82), detratto quanto già percepito



dall'erede a titolo di donazione per collazione e dalla suddivisione del saldo del conto corrente.

Con comparsa di risposta del 9.06.2021, si è tempestivamente costituito in giudizio [REDACTED] [REDACTED] eccependo - in via preliminare - l'improcedibilità per la mancata prosecuzione della procedura di mediazione obbligatoria in esito al primo incontro e, nel merito, contestando l'avversa domanda in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto.

Procedendo alla corretta ricostruzione dei fatti antecedenti e coevi al contestato trasferimento di denaro, il convenuto ha evidenziato come già molti anni prima della vendita e fino alla morte fosse stato lui ad essersi occupato della madre e non già la sorella (che non ha mai mantenuto con la stessa alcun contatto, né si è recata a farvi visita), provvedendo ad accudirla e a supplire a tutte le necessità che non erano offerte dalla struttura residenziale, sostenendone i relativi costi (ad es., acquisto di vestiario, medicinali, cibo "extra" rispetto al menù giornaliero, riparazione degli occhiali da vista, acquisto del giornale, ecc.), e che fu proprio in ragione dello stretto legame affettivo con il figlio [REDACTED] che la madre [REDACTED] aveva maturato in piena autonomia (già alcuni mesi prima della vendita dell'immobile) la decisione di chiudere il conto corrente personale per accenderne uno (presso [REDACTED] cointestato e con firma disgiunta. L'intento, pertanto, non era quello di conferire una mera delega ad operare sul conto (cointestazione "formale"), quanto piuttosto di *"coinvolgere in maniera totalizzante nella gestione del proprio patrimonio l'unica persona su cui ella potesse fare valido affidamento e su cui, a ragion veduta, questa riponeva la massima fiducia, ovvero il figlio, al contempo attribuendogli la contitolarità delle somme presenti sul conto al momento dell'apertura nonché di quelle che vi sarebbero successivamente transitate"* (cointestazione "sostanziale"). In ragione di ciò, il convenuto ha escluso che il trasferimento dell'importo di €67.000,00 dal c/c cointestato a quello suo personale possa definirsi una appropriazione indebita, dal momento che: I) gli ordini di bonifico impartiti alla banca sono stati personalmente sottoscritti dalla madre cointestataria (doc. 3); II) la metà dell'importo era comunque già di sua proprietà, per effetto della "cointestazione sostanziale" del conto; III) la restante metà per € 33.500,00 è stata ricevuta dalla madre per "evidente spirito e finalità anche remuneratoria e di gratitudine", considerata la "volontà/obbligo morale e sociale di riconoscere - in maniera adeguata e proporzionale - il costante assolvimento, da parte del convenuto, dell'attività di assistenza (materiale e spirituale)".

In ogni caso e in subordine, il convenuto ha contestato i conteggi di controparte, sia con riferimento alle voci dell'attivo ereditario, sia con riguardo a talune passività, che dovrebbero tenere conto dei versamenti da risorse personali che egli ha accreditato sul conto cointestato per far fronte - negli anni - ai bisogni e alle esigenze della madre (doc. da 6 a 15, ordini di bonifico bancario dal 2010 al



2018), per un totale complessivo di € 21.900,00, con conseguente erosione dell'asserito attivo ereditario.

Alla prima udienza del 30.06.2021, verificata la procedibilità della domanda, sono stati assegnati gli ulteriori termini per l'appendice scritta e, all'esito, ferme le produzioni documentali, sono state assunte le determinazioni istruttorie sulle istanze ritenute ammissibili e rilevanti (ord. 4.11.2021), come da calendario del processo (ud. 13.01.2022).

Esaurita l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17.03.2022 in modalità di trattazione cartolare ex art. 221, co. 4 L. n. 77/2020 e s.m.i. e segnatamente:

- per parte attrice: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare [REDACTED] [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] [REDACTED] per le ragioni esposte in atti, la somma di euro 30.254,90, o la diversa maggior somma accertata in corso di causa, oltre interessi dall'apertura della successione di [REDACTED] (28 ottobre 2018) al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa.”;*
- per parte convenuta: *“Nel merito, in via principale: rigettare le domande – tutte, nessuna esclusa – di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate. Nel merito, in via subordinata, salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande di controparte, condannare il convenuto, [REDACTED] [REDACTED] a corrispondere all'attrice, [REDACTED] [REDACTED] l'importo accertando in corso di causa nel limite minimo di quanto sarà rigorosamente provato nello svolgimento del procedimento. In via istruttoria: (...); In ogni caso: condannare l'attrice, [REDACTED] [REDACTED] a rifondere integralmente in favore del convenuto, [REDACTED] [REDACTED] le competenze e le spese del presente giudizio, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nella misura di Legge.”.*

Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

### **Ragioni giuridiche della decisione**

1§. In via del tutto preliminare, giova ribadire la procedibilità della domanda che, in quanto attratta alla materia delle successioni ereditarie, è sottoposta al preventivo procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis del D.lgs n. 28/2010.

1.1 Come già rilevato a verbale di udienza di prima comparizione e trattazione del 30.06.2021, ciò che rileva ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità è l'esperimento del primo incontro delle parti innanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo, non essendo necessario che all'incontro “informativo” seguano necessariamente altri incontri di discussione sul merito della “res litigiosa”.



1.2 Ciò si desume dall'art. 8, comma 1 del D.lgs n. 28/2010, dedicato al procedimento, in cui il Legislatore ha previsto e voluto che al primo incontro davanti al mediatore le parti compaiano personalmente insieme ai loro avvocati, affinché, adeguatamente informate dei benefici della procedura, possano “*esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione*” e solo “*nel caso positivo*” si procede con lo svolgimento.

1.3 Peraltro, la comparizione personale della parte istante – l'unica “sanzionata”, in caso di assenza, con l'improcedibilità della domanda (v. il comma 4-*bis* dell'art. 8, per le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte invitata) – è preferibile, ma non indispensabile: in assenza di espressi divieti, non può essere negata la facoltà per la parte istante di farsi sostituire al primo come ai successivi eventuali incontri, delegando validamente un terzo rappresentante o finanche il medesimo difensore a partecipare alla mediazione in proprio nome e per proprio conto, purché ciò avvenga attraverso il conferimento dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, che solo una procura speciale sostanziale notarile può soddisfare (cfr. Cass., sez. 3, n. 8473/2019 e succ.conf.; v. Cass. Sez. Un. n. 19596/2020 per l'opp. a d.i. e Cass. n. 40035/2021 per la mediazione delegata).

1.4 Tanto è accaduto nel caso di specie, avendo la parte istante conferito a un terzo, sig. ██████████ ██████████ un valido potere rappresentativo sostanziale in sede di mediazione attraverso procura speciale per Notaio dott. ██████████ ██████████ del 25.01.2021 n. 64980 Rep. (come si ricava dal verbale di mediazione; doc. 7 fasc.att.), potendo così validamente esprimere, per il tramite del rappresentante e con l'assistenza dall'Avv. ██████████ ██████████ la dichiarazione di non volere entrare in mediazione, determinandone la chiusura con verbale negativo del 5.02.2021.

2§. Procedendo oltre, va previamente qualificata la domanda attraverso cui l'erede agisce per la restituzione di somme di denaro di allegata proprietà del “*de cuius*” che, in quanto tali, sarebbero dovute ricadere nell'asse ereditario, ma che non state rinvenute in esso al momento dell'apertura della successione, stante l'asserita condotta appropriativa del cointestatario del conto corrente sul quale quelle somme erano state accreditate.

2.1 Costituisce principio di diritto consolidato in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione quello per cui, nell'esercizio del potere-dovere d'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione giuridica dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'azione



promossa con una radicalmente diversa per “*petitum*” e “*causa petendi*” (per tutte Cass., Sez. Un., n. 3041/2007; prec. conf. Cass., Sez. Un., n. 27/2000; Cass. n. 2908/2001; Cass. n. 16783/2006; succ. conf. Cass. n. 18683/2009; Cass. n. 13459/2011; Cass. n. 27940/2013; Cass. n. 6226/2014; Cass. n. 13602/2019; Cass. n. 20552/2021; Cass. n. 25492/2021).

**2.2** In difetto di espressa qualificazione, va sicuramente escluso che l’attrice abbia inteso promuovere, in qualità di erede legittimaria, un’azione di riduzione per lesione di legittima.

Infatti, è pacifico come l’attrice non abbia considerato (anzi, ha espressamente avversato) le “uscite” dal conto corrente cointestato quali donazioni erosive del “*relictum*” e, come tali, in assenza di testamento, le uniche soggette a riduzione (art. 553 c.c.), al fine di reintegrare - previa determinazione della porzione disponibile (cfr. Cass. n. 14193/2022) - la “quota di legittima” a lei spettante (v. per il caso inverso Cass. n. 24169/2021; già Cass. n. 5731/1988).

**2.3** La qualificazione degli atti di disposizione del patrimonio materno alla stregua – almeno in parte - di “donazioni remuneratorie” è stata piuttosto eccepita dal convenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta ed appartiene al giudizio sotto forma di “eccezione riconvenzionale”, che, come è noto, pur allargando la cognizione del Giudice a fatti nuovi o diversi da quelli sottesi alla domanda principale, non stimola un accertamento con efficacia di giudicato sull’esistenza delle donazioni, a differenza della domanda riconvenzionale (art. 36 c.p.c.), ma ha il solo fine di “paralizzare” la pretesa restitutoria avversaria per condurla al rigetto.

**2.4** Dalla congiunta disamina del “*petitum*” e della “*causa petendi*”, ricorrono invece gli elementi dell’azione di petizione ereditaria.

Come è noto, la “*petitio hereditatis*” è un’azione di condanna avente un contenuto prettamente recuperatorio, in quanto attraverso la stessa colui che agisce in giudizio mira ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari nei confronti di chiunque li possieda, a titolo di erede o senza titolo (art. 533, co. 1 c.c.).

**2.5** A differenza dell’azione di accertamento dello *status* di erede (essenzialmente dichiarativa), nella petizione d’eredità il riconoscimento della qualità di erede non è fine a se stesso, ma è strumentale all’ottenimento dei beni ereditari (cfr. Cass. n. 2148/2014).

Tra l’altro, si ammette che la petizione d’eredità possa mirare anche al recupero di somme di denaro, non solo e semplicemente per la restituzione del valore del credito vantato dal “*de cuius*” nei confronti di un futuro erede, ma per la reintegrazione delle quote lese proprio dall’attività di sottrazione alla massa del medesimo dividendo (cfr. Cass. n. 22005/2016).

**2.6** Inoltre, come si insegna abitualmente, la “*petitio hereditatis*” si differenzia dall’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), malgrado l’affinità del “*petitum*”, in quanto si fonda sull’allegazione dello stato di erede e ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell’*universum ius* o di una



quota parte di esso, anche quando considerati come beni determinati (cfr. Cass. n. 15217/2022). Il carattere di universalità dell'azione è riposto, quindi, nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del "possessore" dell'eredità.

2.7 Peraltro, la non contestazione della qualità di erede da parte del convenuto costituito, che si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, non trasforma la "*hereditatis petitio*" in un'azione di rivendica, ma produce effetti soltanto sul piano probatorio (cfr. Cass. n. 2211/1979; Cass. n. 11813/1992; Cass. n. 13785/2004; Cass. n. 1074/2009; da ult. Cass. n. 7871/2021), esonerando chi agisce della prova di detta sua qualità, fermo restando in capo a quest'ultimo l'onere di dimostrare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero ricompresi nell'asse ereditario.

Tale ultimo punto merita di essere precisato.

2.8 Le somme di denaro prelevate o fuoriuscite dal patrimonio del "*de cuius*", prima della sua morte, senza un'apparente causa giustificativa, non concorrono immediatamente a determinare il "*relictum*", sicché, mancando quest'ultimo, non può nemmeno essersi innestata una comunione ereditaria tra i coeredi, suscettibile di scioglimento. Quantomeno, non prima del fruttuoso esperimento dell'azione recuperatoria.

Ne consegue che, prima della reintegrazione dell'asse ereditario, non avrebbe luogo nemmeno la collazione, tra gli eredi legittimari, di quanto ricevuto in vita a titolo di donazione (salvo dispensa), attesa l'intrinseca inerenza dell'istituto della collazione allo svolgimento delle operazioni divisionali (cfr. Cass., n. 6145/2022).

2.9 Orbene, si è detto che la petizione d'eredità – azione nella quale l'erede non subentra al "*de cuius*", ma che a lui viene attribuita "*ex novo*" – ha natura reale e mira a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possenga a titolo di erede (o coerede) ovvero senza titolo alcuno; con essa, l'erede può reclamare "*solo i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario*" (cfr. Cass., n. 10557/2001; Cass. n. 1074/2009).

2.10 Tuttavia, già in passato la Suprema Corte di Cassazione si era espressa a favore della possibilità, per l'erede, di agire con la petizione d'eredità sia per conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possenga, a titolo di erede (*possessor pro herede*) o senza titolo alcuno (*possessor pro possessore*), sia per l'accertamento, fra l'attivo ereditario, delle ragioni di credito di cui il "*de cuius*" era titolare nei confronti di altro coerede, in relazione alle somme illegittimamente o indebitamente trasferite dal conto cointestato prima della sua morte (Cass. n. 24034/2004).

2.11 Del resto, la giurisprudenza da tempo consolidata sull'art. 533 c.c. consente a chi si professa erede di chiedere sia la quota, sia il valore di essa (cfr. Cass. n. 796/1960). Come evidenziato anche



in più recente arresto dei giudici di legittimità, l'azione di cui all'art. 533 c.c. si configura *“non solo quando la stessa tenda al recupero della proprietà o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius, ove, analogamente a quanto si riscontra nella fattispecie, si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de cuius”* (cfr. Cass. n. 20024/2020).

È pur vero - continua la S.C. - che in altro precedente si era massimato il principio per cui *“(c)on l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto “mortis causa” al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il “de cuius” abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del “de cuius”*” (Cass. n.23181/2011), ma tale esito non esclude che la ragione di credito possa essere ugualmente riconosciuta in favore del coerede che reclama l'eredità ex art. 533 c.c., quando la sua sottrazione non scaturisca da un (valido) atto di disposizione posto in essere dal *“de cuius”*. Pertanto: *“se da un lato e consegue che l'azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius, può però far valere diritti di credito appartenenti al de cuius, anche se derivanti, come nel caso in esame, dall'illegittimo prelievo da parte di un cointestatario, senza tenere conto del rapporto interno che individua la titolarità sostanziale delle somme depositate”* (cfr. Cass. n. 20024/2020).

**2.12** In altri termini, un bene o meglio un credito (inteso come valore dell'attivo ereditario) *“appartiene”* all'asse ereditario, non solo quando effettivamente esiste in esso al momento dell'apertura della successione, ma anche quando si accerti che da esso sia stato illegittimamente o indebitamente sottratto (per un caso analogo, v. anche Cass. n. 24034/2004) e l'onere della prova, in punto di appartenenza, incombe in capo all'attore in *“petitio”* che, sul presupposto della qualità di erede, agisce per la restituzione del credito alla massa e per la reintegrazione della quota vantata sull'*universum ius defuncti.*, anche ai fini della successiva divisione.

**2.13** Viceversa, spetta al convenuto contestare l'altrui qualità di erede e negare l'appartenenza del bene o il possesso dello stesso o dell'esistenza della ragione di credito alla massa, onde evitare la condanna alla restituzione.





3§. Orbene, nel caso di specie, pur in mancanza della produzione del certificato di morte e dello stato di famiglia, non ha bisogno di essere provata, in quanto non contestata dal convenuto costituito (art. 115 c.p.c.), la qualità di erede di [REDACTED] in capo all'attrice.

3.1 In ogni caso, proprio per lo stretto legame di parentela (figlia) che l'ha sentita chiamare, in assenza di un testamento (anch'esso fatto pacifico), alla successione legittima della madre apertasi in data 28.10.2018 in Stradella (PV), l'attrice (ma anche il convenuto) ha compiuto, prima dell'odierno giudizio, nella suddetta qualità di "chiamato all'eredità", un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.), ossia la suddivisione del saldo attivo del conto cointestato a [REDACTED] al 50% con il fratello per estinzione del conto alla data del 21.03.2019 (doc. 2 fasc.att.).

3.2 Anche la prova dell'esistenza della ragione di credito facente capo alla "de cuius" e la sua appartenenza all'attivo dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione va soddisfatta nei limiti della difesa di controparte e tenuto conto dell'atteggiamento da questa assunto e delle argomentazioni spese in atti per contestare l'altrui allegazione.

3.3 È certo, in quanto documentalmente dimostrato e fatto non contestato, che in data 25 gennaio 2010 le parti, unitamente alla madre rappresentata dal figlio [REDACTED] in forza di procura speciale notarile rilasciata il 15 gennaio 2010 (All. A, doc. 3 fasc.att.), ebbero a vendere a terzi un immobile - pervenuto loro in comunione dalla successione legittima in morte di [REDACTED] per quote di 4/6 in capo alla coniuge e di 1/6 per ciascun figlio (art. 6, doc. 3 fasc.att.) - al prezzo complessivo di € 105.000,00, convenendo con l'acquirente e riconoscendo le seguenti modalità di pagamento: l'anticipo a mezzo due assegni postali per complessivi € 15.000,00 e il saldo di € 90.000,00 mediante un assegno circolare non trasferibile di € 45.000,00 (n. 7300826195-08 emesso in data 22.01.2010 da [REDACTED] e quattro bonifici bancari della stessa data (art. 3, doc. 3 fasc.att.) rispettivamente di € 2.500,00 e 15.000,00 in favore del c/c IBAN [REDACTED] e di € 15.000,00 e € 12.500,00 in favore del c/c IBAN [REDACTED]

3.4 Dal riscontro con gli estratti conto bancari prodotti in atti (doc. 10-14 fasc.att.), risulta la corrispondenza di tale ultimo numero di conto (n. [REDACTED] con quello cointestato tra [REDACTED] e [REDACTED] nonché traccia delle movimentazioni bancarie in entrata: in particolare, risultano registrate (v. doc. 10, e/c I trimestre 2010) tra le partite in "avere" gli accrediti in data 25.01.2010 dei due ordini di bonifico eseguiti dall'acquirente [REDACTED] e in data 26.01.2010 del versamento dell'assegno circolare, corrispondenti agli importi descritti nel prezzo dell'atto pubblico di compravendita (€ 15.000 + € 12.500 + € 45.000) e nelle causali delle operazioni ("I Rata per Atto", "II Rata per Atto" e "vers. assegni circolari").



**3.5** L'accredito delle suddette somme sul conto cointestato tra i contitolari trova causa, dunque, nella compravendita dell'immobile comune ed il valore della quota (4/6) attribuibile a [REDACTED] rispetto al prezzo di vendita, deve ritenersi ammontare a c.a. € 67.000,00, se si tiene conto della partecipazione "pro quota" anche alle spese di mediazione immobiliare, quantificate nell'atto in €5.040,00.

**3.6** Risulta altresì documentato che poco prima dell'apertura della successione (28.01.2018), il saldo iniziale del conto cointestato (al 1.01.2018) ammontasse a + € 615,82, mentre il saldo finale (al 18.01.2019) fosse di + € 657,78 (v. lista movimenti c/c n. 10854, doc. 18 fasc.att.), saldo attivo che le parti successivamente, in quali di coeredi, provvedevano a dividersi al 50%, estinguendo il conto (v. bonifico del 21.03.2019, doc. 2 fasc.att.).

**3.7** A fronte di tale prova positiva dei movimenti di denaro e del titolo degli accrediti e versamenti, il convenuto si è difeso, sostenendo *in primis* che la cointestazione "sostanziale" del conto corrente, motivata dall'intento della madre di condividere il suo patrimonio con l'unico figlio con cui aveva uno stretto legame e di cui si fidava, gli avesse attribuito la proprietà della metà delle somme ivi accreditate; in secondo luogo e per la restante parte, ha eccepito che la madre avesse disposto liberamente delle proprie sostanze e per spirito di liberalità, al fine di remunerare il figlio per l'assistenza materiale e spirituale ricevuta (doc. 3 fasc.conv.).

**3.8** La prima eccezione è infondata.

In tema di versamenti su conto corrente cointestato, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha costantemente chiarito che l'apertura di un conto (o libretto bancario) a firma disgiunta con provvista in denaro fornita in via esclusiva o prevalente da uno solo dei correntisti, non attribuisce all'altro la disponibilità esclusiva e immediata, anche nei rapporti interni, dell'intero saldo del conto, ma può semmai costituire un mezzo, empirico e indiretto, per mettere in comunione il saldo attivo, con effetti giuridici potenzialmente assimilabili a quelli di una donazione indiretta, ma solo quando sia verificata l'esistenza dell'*animus donandi*, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro (o meglio, il titolare del credito verso la banca) non aveva, al momento della cointestazione e per ogni singolo versamento, altro scopo che quello di arricchire il cointestatario (cfr. Cass., n. 26983/2008). Pertanto e in via generale, la semplice "messa in comune" del denaro su conto corrente cointestato non attribuisce ad alcun correntista la titolarità esclusiva del saldo attivo, ma implica una presunzione "*iuris tantum*" di contitolarità per quote uguali, superabile attraverso una prova contraria.

**3.9** A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente evidenziato che "*nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i*



*rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 comma 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (con applicabilità, eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti), con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo” (cfr. Cass. n. 29324/2021; tra le altre, ad es., Cass. n. 4066/2009, Cass. n. 4496/2010; Cass. n. 18777/2015; Cass. n. 77/2018).*

**3.10** Risulta, pertanto, infondata la tesi difensiva che scinde la “cointestazione formale” da quella “sostanziale”, giacché si presume “*ipso iure*” che nei rapporti interni tra i correntisti le quote (per debiti e crediti) si dividano in parti uguali, ma quella di cui all'art. 1298 c.c. rimane pur sempre una presunzione di parità superabile (e superata) dalla prova contraria di provenienza e titolarità esclusiva del denaro da uno solo dei cointestatari del conto (cfr. Cass. n. 18540/2013; da ult. Trib. Milano, n. 487/2022), nel caso di specie derivante dal prezzo della compravendita immobiliare della quota facente capo a [REDACTED]

**3.11** Il titolo negoziale preesistente e che sorregge la causa dello spostamento patrimoniale verso il conto cointestato, esclude quindi l'operatività della presunzione di contitolarità sulla quota di prezzo ivi accreditata.

**4§** La tesi della “cointestazione sostanziale” del conto, volta a mettere in comune il patrimonio materno con il figlio cointestatario, avrebbe un senso solo ove ricondotta nell'ambito di un'operazione complessa volta a realizzare una “liberalità indiretta” in favore del beneficiario, ma l'eccezione non è stata sollevata specificamente in questi termini e non risulta, in ogni caso, provata sotto il profilo causale (cfr. Cass. n. 4862/2018: “*L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'“animus donandi”, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.*”; *ex multis*, Cass. n. 4623/2001; Cass. n. 5333/2004; Cass. n. 468/2010).

**4.1** La stessa, inoltre, non tiene conto che non è “l'apertura del conto cointestato”, ma ogni singolo versamento – successivamente all'apertura - l'oggetto della/e liberalità, sicché l'*animus donandi* dovrebbe sorreggere ed essere accertato per ogni singola movimentazione (cfr. Cass. n. 809/2014), potendo altrimenti incorrere nella violazione del divieto di donazione di beni futuri (art. 771 c.c.).

**4.2** A ben vedere, anche le argomentazioni difensive ne contraddicono la sussistenza, poiché, da un lato, il convenuto sostiene (infondatamente) che per effetto della condivisione del conto bancario, metà degli importi accreditati dalla vendita della quota di proprietà immobiliare della madre fossero



automaticamente divenuti di sua proprietà, e dall'altro eccepisce l'esistenza di una donazione per finalità remunerativa per la "restante metà", ignorando tuttavia che l'importo bonificato dal c/c cointestato verso il conto di sua esclusiva pertinenza non era della metà, ma quasi dell'intero (€55.000 + € 12.000 = € 67.000), sicché l'ordinante – a voler seguire la tesi difensiva – avrebbe "donato" anche denaro altrui, per la parte eccedente la sua "quota".

**4.3** Venendo alla seconda eccezione, essa non integra una "mera difesa" quanto piuttosto un'eccezione riconvenzionale, in quanto il convenuto oppone l'esistenza di un titolo diverso volto a giustificare lo spostamento patrimoniale e a conferirgli il diritto di permanere nel godimento delle somme accreditate sul conto di sua esclusiva pertinenza, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria. Poiché attraverso l'eccezione riconvenzionale, tempestivamente opposta (art. 167 c.p.c.), viene esteso il "*thema decidendum*" sull'esistenza e validità di un atto di liberalità impeditivo dell'altrui diritto, sia pure in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, il convenuto assume su di esso il relativo onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c. (v. Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 19833/2019).

**4.4** Orbene, che vi sia stato un trasferimento di denaro – a mezzo di due bonifici bancari – dal conto corrente cointestato a quello esclusivo del convenuto, è circostanza non solo pacifica (anche quanto all'effettivo accredito sul conto di destinazione) ma documentata dalle distinte di bonifico prodotte in atti (doc. 3 fasc.conv.), da cui risulta che gli ordini di pagamento – rispettivamente di €55.000,00 e di € 12.000,00 - siano stati impartiti alla banca dalla "*de cuius*" personalmente, pochi giorni dopo la compravendita, esattamente in data 29.01.2010.

**4.5** L'attrice non ha tempestivamente e formalmente dichiarato di "*non conoscere*" (arg. ex art. 214, co. 2 c.p.c.) la sottoscrizione apposta alle disposizioni di bonifico, né ha contestato la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia, sicché le sottoscrizioni alle distinte si hanno per riconosciute come provenienti dalla "*de cuius*".

Non si può, dunque, ritenere che vi sia stata una condotta di appropriazione o interversione nel possesso da parte del coerede convenuto.

**4.6** Tuttavia, l'allegazione che si sia trattato di un gesto di liberalità della madre per riconoscenza o speciale remunerazione nei riguardi del figlio è sfornita di qualunque concreto elemento probatorio e risulterebbe, in ogni caso, inefficace per l'inosservanza della forma solenne prescritta per le donazioni (dirette) di denaro dall'art. 782 c.c. e art. 48 L. n. 89/1913 (cd. Legge notarile), a pena di nullità.

**4.7** Quanto al primo punto, il convenuto giustifica lo spostamento patrimoniale (ridotto alla metà dell'importo: € 33.500,00) richiamando concetti tra loro parzialmente diversi e cioè parlando di "*evidente spirito e finalità anche remuneratoria e di gratitudine*", ma anche di una presunta



“volontà/obbligo morale e sociale di riconoscere – in maniera adeguata e proporzionale – il costante assolvimento, da parte del convenuto, dell’attività di assistenza (materiale e spirituale) della madre”; e ciò sia per fatti pregressi all’atto dispositivo, sia per quelli futuri “nella prospettiva – poi confermata e concretizzatasi – che l’esponente sarebbe stato l’unica persona a garantire costante vicinanza, accudimento, affetto e sostegno morale/materiale alla madre” (v. comp.cost. pag. 9 e comp. concl. pag.10).

**4.8** Giova invece evidenziare che le tre diverse ipotesi ricondotte alla donazione remuneratoria di cui all’art. 770, comma 1 c.c., vale a dire la donazione per “riconoscenza” (o gratitudine), la donazione per “meriti” del donatario e la donazione per “speciale remunerazione” – tra loro diverse quanto al motivo dell’attribuzione – si distinguono tutte sia dalla liberalità d’uso in occasione di servizi resi (art. 770, comma 2 c.c.), sia dall’adempimento di obblighi morali o sociali, ricondotti alla diversa disciplina delle obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.).

**4.9** Per autorevole dottrina, la distinzione tra la donazione remuneratoria e l’adempimento di un’obbligazione naturale risiede principalmente sull’intensità del “dovere morale e sociale” e sul carattere spiccatamente individuale dell’*animus donandi* rispetto a quello generalizzato e diffuso nella collettività per l’obbligazione naturale. La giurisprudenza, invece, sottolinea l’incompatibilità tra l’una e l’altra fattispecie, in quanto la spontaneità dell’adempimento di una obbligazione naturale non è accompagnata dalla volontà disinteressata di arricchire il beneficiario con depauperamento del disponente e, viceversa, nella donazione per motivo remuneratorio, la spontaneità dell’attribuzione dev’essere accompagnata dalla consapevolezza del donante di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale (v. Cass. n. 10262/2016; Cass. n. 5119/2009).

**4.10** Per come prospettata nell’eccezione, il convenuto ha richiamato gli elementi della donazione per riconoscenza e/o speciale remunerazione del donatario e ciò in considerazione sia del richiamo allo spirito di liberalità per il particolare sentimento di gratitudine che la madre aveva asseritamente maturato verso il figlio ██████ già per fatti e/o servizi (accudimento, affetto e sostegno morale e materiale) antecedenti alle disposizioni (*ante* 2010), sia per quelli futuri (2010-2018), in considerazione del legame e della fiducia che in lui riponeva.

**4.11** Si tratta, come detto, di mere asserzioni – contestate dalla controparte, quanto al motivo dell’attribuzione - che non hanno trovato effettivo riscontro in sede istruttoria: non sono stati articolati dal convenuto, ad esempio, capitoli di prova orale volti a fare emergere l’*animus donandi* o il particolare motivo remuneratorio per l’assistenza prestata, specie con riferimento al periodo antecedente all’atto di disposizione patrimoniale, in cui risulta unicamente che la sig.ra ██████ fosse ospite, sin dal mese di luglio 2007, presso la Fondazione ██████ di



Campospinoso e che il figlio le facesse visita, ma ciò non integra indizi gravi, precisi e concordanti capaci di provare, per presunzioni, l'esistenza dello speciale motivo remuneratorio o di gratitudine per il comportamento assunto dal donatario nei confronti del donante; né è possibile richiamare, in via retrospettiva, ciò è storicamente accaduto dopo il 29.01.2010, se si è mancato di mettere in evidenza che, al momento delle presunte donazioni di denaro, l'assistenza futura da parte del donatario era già considerata e tenuta presente dal donante, quantomeno a livello di promessa.

**4.12** Altra ragione per cui l'eccezione risulta incapace di bloccare la pretesa avversaria, concerne il mancato rispetto della forma prevista per le donazioni di denaro.

Premesso che la donazione remuneratoria è una donazione "*vera e propria*" (cfr. Cass. n. 11873/1993; Cass. n. 20387/2008; Cass. n. 41480/2021), il contratto per essere valido deve rispettare la forma prescritta dall'art. 782 c.c., a pena di nullità (cfr. Cass. n. 10262/2016; Cass. n. 5119/2009) e ciò vale anche quando l'arricchimento è realizzato a mezzo di bonifico bancario.

**4.13** Come chiarito dal recente intervento nomofilattico della Cassazione a Sezioni Unite, l'operazione triangolare che si instaura tra il cliente/beneficiario, la banca e il terzo/beneficiario nel dare esecuzione ad un ordine di trasferimento di titoli o valori mobiliari, non può essere assimilata alle varie ed eterogenee ipotesi in cui, per mezzo di una pregnante intermediazione "giuridica", viene a realizzarsi lo scopo liberale in modo indiretto ex art. 809 c.c. (es. contratto a favore di terzo, delegazione, intestazione di beni in nome altrui, *negotium mixtum cum donatione*, ecc.). Ciò in quanto la banca esegue l'ordine impartito dal disponente in ragione del mandato gestorio derivante dal rapporto sottostante, sicché non rileva che, per effetto del deposito, il denaro sia di proprietà della banca e il cliente vanti una semplice ragione di credito, essendo comunque - quello eseguito - un trasferimento diretto tra disponente e beneficiario, intermediato (necessariamente) a mezzo banca. In tale fattispecie, non viene meno la configurazione di donazione tipica e diretta di denaro, come tale soggetta alle disposizioni formali di cui agli artt. 769 e 782 c.c., efficacemente descritta come donazione diretta ad esecuzione indiretta (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18725/2017).

**4.14** È evidente, quindi, che anche laddove si accedesse alla tesi difensiva, il mancato rispetto della forma solenne prevista dalla legge per le donazioni dirette di denaro, escluderebbe la sussistenza di un valido titolo a giustificazione dello spostamento patrimoniale.

La somma di € 67.000,00, pertanto, dev'essere considerata quale credito dell'eredità, già facente capo al *de cuius*, di cui si è indebitamente disposto (la situazione non è dissimile da quella prevista nell'ipotesi in cui, accertata in via di azione la nullità della donazione di denaro, la somma diviene oggetto di un credito del *de cuius* verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma dell'art. 724, co. 2 c.c.; cfr. Cass. n. 20633/2014).



**4.15** Infine e per completezza, anche laddove si volesse ricondurre l'eccezione alla liberalità d'uso in occasione di servizi resi (art. 770, co. 2 c.c.) – che donazione non è - occorre pur sempre che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e che *“sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente; nei casi in cui l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire”* (cfr. Cass. n. 2452/1976).

Elementi, questi, del tutto avulsi dall'eccezione di parte convenuta.

**5§.** Parte attrice non si è limitata a dare prova dell'esistenza della ragione di credito quale valore da far confluire nell'attivo ereditario, ma ha altresì allegato e provato che sul conto cointestato fosse accreditata mensilmente la pensione della madre, fornendo una “ricostruzione contabile” (doc. 19 fasc.att.) di quanto risulta dagli e/c del rapporto 2010-2018 – contestata da controparte, nel primo atto processuale utile (III mem.), solo con riferimento ad alcuni conteggi – ponendo in evidenza il rapporto tra entrate pensionistiche (c.a. € 1.478,00 mensili nel 2010 e progressivamente aumentata fino a € 1.620,77 nel 2018, oltre tredicesima e quattordicesima) e pagamento della retta (c.a. €1.800,00 nel 2010 e progressivamente aumentata fino a € 1950,60 nel 2018), per un disavanzo nel corso di otto anni di soli - € 964,00.

**5.1** Controparte, procedendo al ricalcolo per le voci contestate, ritiene invece che il disavanzo per il periodo 2010-2018 ammonti a - € 3.353,00, ma sostiene che la situazione fotografata non corrisponda comunque a quella reale, dal momento che dovrebbe tenersi conto delle spese nei tre anni antecedenti in cui la madre è stata ospite presso la R.S.A. (2007-2010) e degli apporti di denaro dal conto personale effettuati in favore del conto cointestato che, nell'arco di sette anni e mezzo, ammonterebbero a € 21.900,00 (doc. 6-15 fasc.conv.), destinati – a suo dire - in via esclusiva per far fronte alle esigenze della madre.

**5.2** Orbene, per i tre anni antecedenti a quelli documentati (2007-2010) non v'è prova dell'effettiva differenza tra addebiti (rette) e accrediti (pensione e indennità) riferite alla sig. [REDACTED] né vi è stato un tentativo di quantificazione da parte del convenuto, sicché, nel dubbio, la contestazione rimane infondata.

**5.3** Invece, le ulteriori spese che il convenuto ha verosimilmente sopportato con denaro proprio nell'arco di undici anni in favore della madre, non possono certamente commisurarsi agli apporti bonificati dal conto personale a quello cointestato (doc. 6-15 fasc.conv.), non solo perché i vari trasferimenti di denaro rimangono privi di causale descrittiva e non possono dirsi rivolti ad



appannaggio esclusivo della madre, ma anche perché manca, anche solo a livello indiziario, una giustificazione di spese per tale complessivo e rilevante importo.

**5.4** Il richiamo alla prova per presunzioni – dinanzi alla impossibilità di documentare i prelievi, diluiti nel tempo, necessari per acquistare alla madre vestiario, medicinali, cibarie extra, quotidiani e giornali, riparazione di occhiali, ecc., - potrebbe avere ragionevole spazio nell'ipotesi in cui fosse sussistita una "convivenza" tra i due, ma nella circostanza in cui si versa, è stato dimostrato che la sig.ra [REDACTED] per tutto il periodo in cui è stata ospite della struttura (dal 2007 fino alla morte), già godesse di tutti i "comfort", oltre il vitto, l'alloggio e le prestazioni socio-sanitarie, poiché inclusi nella retta.

**5.5** Come è emerso dalla prova testimoniale (verb. ud. 13.01.2022), infatti, i testi escussi (il direttore della Fondazione, [REDACTED] nonché gli animatori sociali dipendenti della struttura, [REDACTED] hanno concordemente confermato che rimanevano esclusi dalla retta taluni servizi alla persona (es. parrucchiere esterno, pedicure, podologo) e i "desiderata" degli ospiti (es. giornali, vestiario, merende), ma non è stata riferita una particolare tendenza della sig.ra [REDACTED] ad usufruire dei servizi "extra", tantomeno tali da giustificare un esborso di oltre ventunomila euro da parte di [REDACTED] nel corso degli anni.

**5.6** Sarebbe stato suo interesse rendere il conto della gestione al fine di contestare con efficacia la pretesa avversaria.

**5.7** Inoltre, si fa notare (quale ulteriore profilo di contrasto nelle argomentazioni difensive) che mentre l'importo complessivamente versato dal convenuto dal conto personale sul conto cointestato, viene considerato da quest'ultimo "per l'intero" quando, suo tramite, intende "pareggiare" il valore dell'attivo ereditario, al contrario, con riferimento alle entrate di provenienza della madre, si è sempre e diversamente sostenuta la divisibilità tra i cointestatari.

**6§.** In definitiva, deve ritenersi che appartenga all'asse ereditario, in mancanza di un valido titolo di disposizione patrimoniale da parte della "de cuius", il valore di € 67.000,00 di cui si è indebitamente disposto in favore del futuro coerede, il quale va condannato alla restituzione alla massa, ai fini della reintegrazione della quota dell'altra coerede.

**6.1** Dal momento che l'attrice ha accompagnato l'azione di petizione a quella di divisione ereditaria, sulla massa così ricostituita si procede alle operazioni divisionali secondo le regole della successione legittima (art. 566 c.c.): pertanto, dall'attivo lordo di € 67.000,00 (considerata la partecipazione alle spese di mediazione immobiliare dichiarate nell'atto di compravendita, di cui si è detto sopra) va imputato per collazione ciò che è stato donato in vita alla coerede legittimaria (art. 724 co. 1 c.c.) e i debiti verso il coerede e verso terzi in dipendenza del rapporto di comunione (art. 724 c.c.).





**6.2** Per effetto della collazione per imputazione (€ 2.582,29, doc. 8 fasc.att.) e dei debiti riconosciuti verso il coerede per le spese funerarie sostenute in via esclusiva (€ 5.305,50, doc. 9 fasc.att.) e del debito comune verso terzi (€ 964,72, doc. 19 fasc.att.), diviso in parti uguali, il convenuto va condannato a restituire alla coerede l'importo complessivo di € 29.073,75 (così determinato: €67.000 + € 2.582,29 – € 6.270,22 = 63.321,00 x ½ = € 31.656,00 – € 2.562,29).

**6.3** Trattandosi di un credito di valore (cfr. Cass. n. 22005/2016; Cass. n. 20024/2020), sul relativo importo dev'essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale, devalutato alla data di apertura della successione (28.01.2018) e rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita. Sull'importo così liquidato spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

**7§.** Le spese e gli onorari di giudizio, inclusi quelli dell'attività svolta in sede di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidati come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m. dal D.M. 37/2018 (scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, tutte le fasi, par. medi).

#### P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- accerta e dichiara [REDACTED] [REDACTED] erede di [REDACTED] [REDACTED] (C.F: [REDACTED]) deceduta in Stradella (PV) il 28.01.2018;
- accertata come dovuta alla massa ereditaria la somma di € 67.000,00, di cui si è indebitamente disposto in favore di [REDACTED] [REDACTED];
- scioglie la comunione ereditaria tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e per l'effetto, previa collazione per imputazione e detrazione dei debiti come in motivazione, condanna [REDACTED] [REDACTED] alla restituzione in favore di [REDACTED] [REDACTED] della somma di €29.073,75, devalutata alla data di apertura della successione (28.01.2018) e rivalutata con interessi, anno per anno, secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita. Sull'importo così liquidato maturano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte vittoriosa che si liquidano in € 545,00 per spese esenti (C.U. + marca), € 48,80 per spese documentate e € 420,00 per onorario di mediazione obbligatoria (fase di attivazione), €32,79 per esborsi, € 7.254,00 per onorari di giudizio (di cui € 1.620 fase studio, € 1.147 fase intr.,



€ 1.720 fase istr./trat., € 2.767 fase dec.) oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;

- ordina ai conservatori dei RR.II. competenti la trascrizione della presente sentenza e/o l'annotazione a margine della trascrizione della domanda, con onere a carico delle parti e ferma la verifica da parte della Cancelleria dell'avvenuta esecuzione della formalità.

**Così è deciso in Pavia, li 19 luglio 2022**

**Il Giudice**

*dott. Giacomo Rocchetti*

